

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla circostanza che la Commissione è tenuta, per la sua responsabilità extracontrattuale, a versare alla Cargolux un indennizzo pari all'importo degli interessi di mora dovuti e all'importo degli interessi composti dovuti, conformemente agli articoli 266, secondo comma, 268 e 340, secondo comma, TFUE.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2021 — QF / Commissione**(Causa T-85/21)**

(2021/C 98/41)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: QF (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di non iscrivere il suo nome sull'elenco di riserva relativo al concorso interno COM/03/AD/18;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di motivazione pertinente. Il ricorrente considera infatti che la motivazione è costituita da valutazioni verbali non coerenti con i punteggi attribuiti. Inoltre, la commissione giudicatrice non avrebbe comunicato i criteri di valutazione stabiliti prima delle prove, di modo che né il ricorrente né l'autorità che ha il potere di nomina avrebbero potuto verificarne la legittimità.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento. Il ricorrente invoca in particolare, al riguardo, il fatto che la commissione giudicatrice avrebbe modificato, dopo le prove, i punteggi attribuiti dai suoi membri in base a una griglia di valutazione, quando tale griglia avrebbe dovuto garantire la parità di trattamento dei candidati.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dalla commissione giudicatrice dal momento che quest'ultima non sarebbe stata in grado di giustificare in modo sufficiente la manifesta incoerenza delle valutazioni verbali con i punteggi numerici, in relazione al raffronto con le valutazioni comparabili di altri candidati.

Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2021 — MS / Commissione**(Causa T-602/20) ⁽¹⁾**

(2021/C 98/42)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 404 del 30.11.2020.
